

A12

63

Antonio Briguglio

L'arbitrato estero
e l'ordinamento
processuale italiano

Vol. 1

*Arbitrato estero e
giurisdizione italiana*



Copyright © MMIV
ARACNE editrice S.r.l.

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

via Raffaele Garofalo, 133 a/b
00173 Roma
(06) 93781065
fax (06) 72678427

ISBN 88-7999-889-7

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: ottobre 2004

INDICE SOMMARIO

<i>Premessa</i>	9
-----------------------	---

CAPITOLO PRIMO IL GIUDICE ITALIANO E LA QUALIFICAZIONE DELL'ARBITRATO ESTERO

1. L'arbitrato estero come concetto normativo di diritto interno	11
2. La discriminazione fra arbitrato interno ed arbitrato estero secondo l'ordinamento italiano	17
3. La qualificazione dell'arbitrato fra determinazione della sede, sua indicazione nel lodo, e determinazione non ancora avvenuta	24
4. Divergenze tra volontà delle parti e fissazione (o indicazione) della sede ad opera degli arbitri	30
5. Individuazione della nazionalità d'origine dell'arbitrato estero dal punto di vista dell'ordinamento italiano	37

CAPITOLO SECONDO IL RICONOSCIMENTO DELL'ACCORDO COMPROMISSORIO PER ARBITRATO ESTERO NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

1. <i>Premessa</i>	46
--------------------------	----

Sezione I

Condizioni ed effetti del riconoscimento: incidenza della normativa interna

2. Legge n. 218/1995 sul diritto internazionale privato: coordinamento sistematico con la Convenzione di New York.	49
3. Svolgimenti relativi ai vari profili di verifica delle condizioni di riconoscimento: a) validità formale	52
4. <i>Segue</i> : b) capacità delle parti.	54
5. <i>Segue</i> : c) compromettibilità.	55
6. <i>Segue</i> : insussistenza di altri limiti di ordine pubblico al riconoscimento dell'accordo compromissorio per arbitrato estero diversi dalla incompromettibilità o indisponibilità	64

7. <i>Segue</i> : d) individuazione della controversia	65
8. <i>Segue</i> : e) validità extraformale ed efficacia	68
9. Disciplina comunitaria ed interna delle clausole abusive nei contratti con i consumatori	71
10. Altri complessi normativi: a) normative di “embargo”; b) nuova disciplina dell’arbitrato in materia di opere pubbliche; c) nuova disciplina dell’arbitrato in materia societaria; d) legge fallimentare; e) disciplina del riconoscimento e della esecuzione delle sentenze straniere	80

Sezione II

*Il regime processuale della eccezione fondata
su accordo compromissorio per arbitrato estero.*

11. Regime processuale della eccezione e Convenzione di New York	99
12. Eccezione di difetto di giurisdizione e proponibilità del regolamento preventivo; fondamenti normativi e concettuali	100
13. Rilievo su istanza di parte o d’ufficio	103
14. Tendenziale estraneità, rispetto al regime della eccezione, degli elementi della valutazione prognostica sulla riconoscibilità del lodo estero e dell’effetto sospensivo (piuttosto che immediatamente declinatorio); accoglimento della eccezione e successiva declinatoria da parte degli arbitri esteri	106
15. Effetto sospensivo particolare derivante dalla interferenza della Convenzione di Ginevra del 1961 sul regime processuale della eccezione di accordo compromissorio per arbitrato estero	110
16. Arbitrato estero e litispendenza internazionale (art. 7, c. 1° l. n. 218/1995); arbitrato estero e pregiudizialità internazionale (art. 7, c. 3° l. n. 218/1995)	112

Sezione III

*Regime dell’eccezione, nuove tendenze giurisprudenziali
ed ulteriori implicazioni*

17. La rivoluzione delle Sezioni Unite	114
18. Critica al nuovo orientamento: in relazione alla qualificazione della eccezione di arbitrato interno come eccezione di merito ed alla inammissibilità del regolamento di competenza avverso la sentenza che decide su di essa	116
19. <i>Segue</i> : in relazione alla qualificazione dell’eccezione di arbitrato estero come eccezione di merito ed alla inammissibilità del regolamento di giurisdizione sulla relativa questione	131

20. Dalla critica al completamento ricostruttivo del regime processuale del riconoscimento dell'accordo compromissorio per arbitrato estero: ancora sul regolamento di giurisdizione	141
21. <i>Segue</i> : l'esame della eccezione fondata su accordo per arbitrato estero e l'"ordine delle questioni"; non necessità di un titolo di giurisdizione per l'esame di quella eccezione.	144
22. <i>Segue</i> : questione relativa all'accordo per arbitrato estero come oggetto di "causa" pregiudiziale o autonoma; tendenziale negazione	157
23. L'eccezione di arbitrato interno e l'eccezione di arbitrato estero: prospettive future di unificazione del regime processuale sotto il segno del difetto di giurisdizione del giudice statale	163

CAPITOLO TERZO
ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE ORDINARIA COMPATIBILE
E FUNZIONALE RISPETTO A QUELLA ARBITRALE
ED ARBITRATO ESTERO

1. Giurisdizione statale e arbitrato: incompatibilità, compatibilità per indifferenza, compatibilità funzionale.	167
2. Funzioni di ausilio e controllo giudiziale ed arbitrato estero: inquadramento generale.	170
3. <i>Segue</i> : errore o divergenza (fra giurisdizione italiana e straniera) sulla qualificazione della nazionalità dell'arbitrato; conseguenze riguardo a: a) costituzione dell'organo arbitrale; b) omologazione; c) impugnazione del lodo; d) liquidazione del compenso agli arbitri	173
4. <i>Segue</i> : ancora sui rapporti tra funzioni giudiziali incidenti sulla costituzione dell'organo arbitrale e determinazione della sede (e della nazionalità) dell'arbitrato	182

CAPITOLO QUARTO
TUTELA CAUTELARE ED ARBITRATO ESTERO

1. Tutela cautelare nell'ordinamento italiano ed arbitrato estero: premesse sistematiche.	193
2. Il problema extravagante della istruzione preventiva italiana funzionale all'arbitrato estero	203
3. Giurisdizione italiana in materia cautelare ed arbitrato estero	214
4. Competenza cautelare ed arbitrato estero: la ricostruzione prevalente della disciplina uniforme <i>ex artt. 669 bis</i> e <i>ss. c.p.c.</i>	226

5. <i>Segue</i> : una ricostruzione alternativa implicante la tendenziale indifferenza tra accordo compromissorio per arbitrato interno e per arbitrato estero in relazione alla competenza cautelare <i>ante causam</i>	228
6. <i>Segue</i> : ...ed in relazione alla competenza cautelare in corso di causa	236
7. Inefficacia del provvedimento cautelare per mancata instaurazione del giudizio arbitrale estero; (cenni alla trascrizione della domanda d'arbitrato ed alla interruzione della prescrizione in caso di arbitrato estero o amministrato).	245
8. Inefficacia del provvedimento cautelare per estinzione del giudizio arbitrale estero o sua conclusione senza pronuncia di merito	261
9. Inefficacia del provvedimento cautelare a seguito della emanazione di lodo estero o del suo annullamento nel Paese di origine, ed in caso di litispendenza fra giudizio ordinario italiano ed arbitrale estero; (cenni alla modifica e revoca del provvedimento cautelare italiano in pendenza di giudizio di merito affidato ad arbitri esteri)	265
10. Inefficacia del provvedimento cautelare per mancata richiesta di <i>exequatur</i> del lodo estero o per rigetto della richiesta	276

Premessa

In un precedente volume (*L'arbitrato estero. Il sistema delle convenzioni internazionali*, Padova, 1999) si è delineata la *koiné* dell'arbitrato estero: quel sistema convenzionale sovranazionale imperniato sulla Convenzione di New York del 1958 che disciplina in modo uniforme la circolazione transnazionale dell'accordo compromissorio e del lodo.

Ciò che in questo ed in successivo saggio si intende affrontare è l'analisi di rapporti fra l'arbitrato estero ed il nostro sistema processuale; in altre parole: il trattamento dell'arbitrato estero nell'ordinamento processuale italiano.

Il presente volume I è dedicato alle interferenze fra l'esercizio della giurisdizione statale italiana e l'arbitrato estero. Vi trova anzitutto posto, riconsiderato sotto la lente della nostra disciplina processuale, uno dei due tradizionali *topics* largamente influenzati dal sistema convenzionale: il riconoscimento dell'accordo compromissorio per arbitrato estero, e qui dunque la sua concretizzazione nelle dinamiche del processo civile italiano.

Ma non solo. Si dà esercizio di giurisdizione statale in vario modo funzionale rispetto all'arbitrato e per ciò stesso compatibile con l'accordo compromissorio: se ne vedranno limiti e interazioni rispetto all'arbitrato estero. Ed in specie si dirà di quella giurisdizione funzionale in un senso del tutto particolare che è la giurisdizione cautelare, e del suo rapportarsi all'arbitrato non italiano.

Il volume II sarà destinato per intero, e sempre dal punto di vista dell'ordinamento italiano, all'altro dei due profili a forte caratterizzazione sovranazionale: *Il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi esteri*.

Roma, settembre 2004

CAPITOLO PRIMO

IL GIUDICE ITALIANO E LA QUALIFICAZIONE DELL'ARBITRATO ESTERO

SOMMARIO: 1. L'arbitrato estero come concetto normativo di diritto interno. – 2. La discriminazione fra arbitrato interno ed arbitrato estero secondo l'ordinamento italiano. – 3. La qualificazione dell'arbitrato fra determinazione della sede, sua indicazione nel lodo, e determinazione non ancora avvenuta. – 4. Divergenze tra volontà delle parti e fissazione (o indicazione) della sede ad opera degli arbitri. – 5. Individuazione della nazionalità d'origine dell'arbitrato estero dal punto di vista dell'ordinamento italiano.

1. *L'arbitrato estero come concetto normativo di diritto interno.*

Che l'arbitrato estero come concetto normativo possa trovare una definizione compiuta esplicita o implicita in ciascun ordinamento nazionale è scontato. Almeno quanto è scontato che ciascun ordinamento nazionale delimita l'ambito di applicazione della propria disciplina arbitrale, definendo o se non altro consentendo di individuare la nozione di arbitrato interno, e perciò di riflesso il criterio distintivo fra arbitrato interno ed estero e la nozione di arbitrato estero¹.

Ciò non vuol dire affatto che in ogni ordinamento nazionale qualsiasi delle disposizioni normative che riguardano genericamente l'arbitrato, e non specificamente l'arbitrato estero², si applichi solo ed

¹ Questa sequenza corrisponde all'ipotesi limite in cui la risposta dell'ordinamento nazionale sia più oscura e carente di definizioni normative espresse e in senso proprio; ed è, come fra breve vedremo proprio il caso del nostro ordinamento. Altre ve ne sono, ed in numero sempre maggiore, in cui la sequenza è mutata dalla presenza di un'esplicita definizione di arbitrato estero o di arbitrato interno o di entrambi (vedi al § 2, nota 24, nonché subito oltre alla nota 3).

² Esempi di codeste, nel nostro ordinamento, sono gli artt. 839–840, ovvero l'art. 669 *novies*, c. 4° c.p.c.

esclusivamente all'arbitrato che quell'ordinamento consideri come interno³.

Ma vi è un nucleo essenziale e largamente prevalente di disciplina — quella che attiene alla regolamentazione inderogabile del procedimento, alla previsione dell'originaria efficacia dell'arbitrato e del suo prodotto, il lodo, nonché alla stabilità e al controllo impugnatorio di questo — che in ogni ordinamento corrisponde al solo arbitrato interno⁴.

Stando così le cose, e considerando per il momento la sola molteplicità degli ordinamenti *nazionali*, l'unica possibile definizione universalmente valida sembra quella da cui si è partiti nel volume che ha preceduto il presente: “L'arbitrato estero è l'arbitrato che, dal punto di osservazione di un ordinamento nazionale determinato, è previsto e regolato complessivamente, originariamente e direttamente da un ordinamento diverso”⁵.

Questa definizione per così dire universale, tuttavia, è *ictu oculi* una definizione puramente generica; quasi tautologica e autoreferenziale (l'arbitrato estero è l'arbitrato non nazionale⁶) essa non consentirebbe da sola di discriminare l'arbitrato estero da quello interno dal punto di vista di nessun ordinamento.

Poiché l'argomento che trattiamo ha conosciuto nella storia moderna degli istituti e delle norme la benemerita invadenza della legislazione sovranazionale culminata e imperniata nella Convenzione di New York del 1958, verrebbe subito fatto di chiedersi se in questo

³ Ipotesi di applicazione invariata di una disposizione in caso di arbitrato interno o estero si riscontrano anche nell'ordinamento italiano, e saranno evocate nel presente volume. Per rendere più chiaro il discorso si consideri ad esempio l'art. 669 *quinquies* c.p.c. (almeno nella interpretazione che né sarà proposta *infra*, cap. IV, § 5).

⁴ Sicché — a seconda dei casi — la definizione normativa di arbitrato interno, se espressa, vale a delimitare l'ambito di applicabilità di quella disciplina, o viceversa ove quella espressa definizione normativa manchi

⁵ Cfr. BRIGUGLIO, *L'arbitrato estero. Il sistema delle convenzioni internazionali*, Padova, 1999, 1.

⁶ Sul perché questo predicato “non nazionale” possa, in linea di larga massima, ancora attualmente significare solo “proveniente” da un (altro) ordinamento nazionale e non già totalmente a-nazionale, sulle limitatissime eccezioni a tale quadro, e sull'atteggiamento neutro della Convenzione di New York a riguardo, v. BRIGUGLIO, *L'arbitrato estero*, cit., 17 ss. e 94.

sistema convenzionale e in particolare nella Convenzione di New York sia rinvenibile una definizione, o siano rinvenibili elementi per una definizione di arbitrato estero quasi altrettanto uniforme — valida cioè per tutti gli ordinamenti degli Stati parte della Convenzione — e che sia però specifica ed esaustiva; un criterio discriminante comune, fra arbitrato interno e arbitrato estero, che si sostituisca in tutti quegli ordinamenti nazionali ad ogni altro possibile.

Per come si diffusamente esposto nel volume precedente⁷, però, la Convenzione di New York non si allontana sostanzialmente dal livello puramente generico della definizione di cui sopra, accettando tranquillamente di essere integrata dalla nozione di arbitrato estero che ciascun giudice chiamato ad applicare la Convenzione riscontra nel proprio ordinamento. Dopo aver apparentemente abbozzato un criterio specifico (art. I: la Convenzione si applica alle sentenze arbitrali “*rendues sur le territoire d’un Etat autre que celui où la reconnaissance et l’exécution sont demandées*”), o meglio una somma di possibili criteri⁸ specifici (quelli variamente afferenti alla localizzazione geografica⁹), la Convenzione propone un criterio generico (v. sempre l’art. I: ovvero si applica alle sentenze “*qui ne sont pas considérées comme sentences nationales*” nello Stato richiesto); criterio mediante il quale evidentemente si ritorna, dal punto di vista della Convenzione, alla tautologia (l’arbitrato estero è l’arbitrato che secondo un ordinamento dato non è nazionale), si vanifica l’abbozzo di ogni altro criterio, si rinvia a quelli, potenzialmente svariati, stabiliti dagli ordinamenti interni. Altri elementi testuali e sistematici interni alla Convenzione sono nello stesso senso, mentre solo apparenti sono quelli contrari¹⁰.

In definitiva: una nozione specifica ed esaustiva di arbitrato estero, o se si vuole il completamento della nozione universale generica ed autoreferenziale da cui muove la Convenzione di New York, è ricavabile, in via esplicita o implicita, *solo* in ciascun ordinamento interno e

⁷ *L’arbitrato estero*, cit., 91 ss., 222 ss.

⁸ Ed anche ciò è sintomatico della sostanziale intenzione di non adottare in realtà alcun criterio specifico.

⁹ “*Rendues sur le territoire*” può significare emanate all’estero, ed in particolare deliberate o sottoscritte all’estero, ovvero rese all’esito di procedimento instaurato, o effettivamente o prevalentemente svoltosi, o con sede formale all’estero.

¹⁰ Cfr. BRIGUGLIO, *L’arbitrato estero*, 215 ss. nonché 210.

dal punto di vista di ciascun ordinamento. Ma è ovvio allora che tale nozione specifica ed esaustiva potrà essere diversa a seconda dell'ordinamento considerato. Altrettanto ovvio è che la ricostruzione compiuta del concetto normativo di arbitrato estero secondo l'ordinamento italiano trovi posto nel capitolo iniziale di una indagine sul “trattamento” dell'arbitrato estero nel nostro sistema processuale.

Poteva essere diversamente; almeno in teoria, perché in concreto la cosa era pressoché inimmaginabile ed avrebbe dato luogo allora, e darebbe luogo ancora oggi, a complicazioni notevoli. La Convenzione di New York avrebbe potuto contenere una nozione autonoma esaustiva di arbitrato estero¹¹. E questa nozione, in virtù della nostra ratifica *erga omnes* della Convenzione¹², sarebbe stata applicata dal giudice italiano in ogni caso.

Viceversa la nozione specifica ed esaustiva di arbitrato estero è ricavabile per intero dalla nostra legge interna e si adopera vuoi per circoscrivere l'ambito applicativo della Convenzione di New York, o di disposizioni che a essa fanno riferimento esplicito (ad es. l'art. IX della Convenzione di Ginevra del 1961¹³) o implicita (ad esempio gli artt. 839–840 c.p.c. o le norme processuali attraverso cui si concretizza il riconoscimento dell'accordo compromissorio per arbitrato estero imposto dall'art. II della Convenzione di New York¹⁴), vuoi quando si tratti di applicare altre disposizioni interne che quella nozione presuppongono (ad es. quelle scritte nella disciplina uniforme del procedimento cautelare¹⁵, o l'art. 4, c. 2° della legge sul diritto internazionale privato del 1995 per quel tanto che esso non è assorbito dall'art. II della Convenzione¹⁶), ovvero si tratti di limitare l'applicazione di disposi-

¹¹ Come ad esempio — ma in ben altro contesto e con ben altra portata e conseguenze — la Convenzione di Ginevra del 1961 contiene una nozione autonoma esaustiva di arbitrato commerciale internazionale.

¹² Ratifica cioè senza apposizione della “riserva di reciprocità” (che rende applicabile la Convenzione ai soli lodi, ed arbitrati, provenienti da altri Stati parte).

¹³ V. BRIGUGLIO, *L'arbitrato estero*, cit., 218 ss.

¹⁴ *Infra*, cap. II.

¹⁵ *Infra*, cap IV.

¹⁶ *Supra*, cap. II, § 2 ss.

zioni che presuppongono la sola contrapposta nozione di arbitrato interno¹⁷.

Sul piano dell'armonia astratta la Convenzione di New York è dunque un sistema normativo che non definisce compiutamente il proprio ambito di applicazione, eterointegrato in proposito da altri sistemi non coordinati fra loro: le norme della Convenzione di New York si applicano o non si applicano nei vari sistemi nazionali a seconda delle definizioni di arbitrato estero da essi adottate e non coordinate né dalla Convenzione né da altro strumento uniforme.

Ma questa disarmonia risulta sostanzialmente innocua sul piano funzionale e della finalità fondamentale della Convenzione: favorire la circolazione e l'effettività transnazionale dei lodi arbitrali. Se l'ordinamento nazionale A considera interno, piuttosto che estero, il lodo X sebbene esso sia considerato a sua volta interno anche dall'ordinamento B (tipica situazione che non potrebbe mai verificarsi se la Convenzione di New York contenesse e impartisse uniformemente una nozione specifica ed esaustiva di arbitrato estero), ebbene la circolazione transnazionale e la effettività del lodo X non sarà verosimilmente diminuita dal fatto che in nessuno di quei due Paesi il lodo riceverà la tutela della Convenzione. La stessa Convenzione (arg. *ex art.* III) assume infatti — e la cosa è altresì sostanzialmente vera — che il trattamento del lodo interno nei vari ordinamenti nazionali sia semmai più favorevole di quello che in essi riceverebbe il lodo estero se non vi fosse la Convenzione, e per lo meno altrettanto favorevole di quello del lodo estero che si giovi della Convenzione.

Vi è però altra e parallela disarmonica anch'essa allo stato inevitabile, ma più rilevante sul piano pratico e della funzionalità della Convenzione.

Se quest'ultima avesse fornito una nozione specifica ed esaustiva di arbitrato estero avrebbe non solo uniformato la distinzione fra arbitrato interno e arbitrato estero dal punto di vista di ciascun ordinamento nazionale, ma contemporaneamente e per ciò stesso avrebbe uniformato il criterio di individuazione dell'ordinamento di provenienza dell'arbitrato e del lodo estero. Viceversa anche questo criterio di individuazione va riscontrato volta per volta ponendosi dal punto di vi-

¹⁷ *Infra*, cap III, § § 2 ss.

sta di un determinato ordinamento nazionale. La disarmonia sta in ciò: che dall'individuazione dell'ordinamento di provenienza dell'arbitrato e del lodo estero dipende in alcuni casi la stessa applicabilità o meno della Convenzione di New York (allorché operi la riserva di reciprocità e la Convenzione si applichi solo se l'arbitrato e il lodo provengono da altro Stato contraente¹⁸); e in ogni caso l'individuazione dell'ordinamento di provenienza dell'arbitrato e del lodo influenza la concreta applicazione di alcune norme¹⁹ della Convenzione (o meglio del sistema convenzionale nel suo complesso dovendosi considerare in proposito anche la Convenzione di Ginevra sull'arbitrato commerciale internazionale del 1961). Insomma: applicare la Convenzione di New York presuppone, o può presupporre, individuare l'ordinamento nazionale di originaria provenienza del lodo, ma anche a quest'ultimo riguardo la Convenzione di New York finisce col rinviare al punto di vista non necessariamente coordinato e dunque potenzialmente diverso dei singoli ordinamenti interni.

Le disfunzioni pratiche conseguenti sono rare ma di maggior momento, se non forse in assoluto e sul piano delle potenzialità complessive di circolazione dei lodi²⁰, almeno sul piano dei conflitti fra le decisioni sui lodi che possono a loro volta derivare da conflitti triangolari sulla individuazione dell'ordinamento di appartenenza: il lodo X è considerato come interno sia dall'ordinamento A che dall'ordinamento B; è considerato dall'ordinamento C come estero e proveniente dall'ordinamento A; è annullato dall'ordinamento B senza che ciò osti

¹⁸ V. specificamente BRIGUGLIO, *L'arbitrato estero*, cit., 77 s. e 91 ss.

¹⁹ V. per le puntuali indicazioni oltre, al § 5.

²⁰ La situazione possibile — lodo X qualificato come interno sia dall'ordinamento del Paese A che dall'ordinamento del Paese B, ed al quale il giudice del Paese C si rifiuti, in nome della “riserva di reciprocità”, di applicare la Convenzione di New York perché lo qualifica, dal suo punto di vista, come proveniente dal Paese A non parte della Convenzione — non danneggia sul piano complessivo, e per così dire probabilistico, la circolazione transnazionale del lodo rispetto a quanto accadrebbe se la stessa Convenzione di New York imponesse ad ogni giudice nazionale il criterio per la individuazione del Paese di provenienza del lodo (mantenendo al contempo la riserva di reciprocità). Sarebbe infatti ben possibile che anche attraverso quel criterio uniforme il giudice dello Stato C individui nello Stato A quello di provenienza del lodo X e ad esso pertanto non applichi la Convenzione di New York.

al suo riconoscimento in base alla Convenzione di New York nell'ordinamento C²¹; ma la sentenza di annullamento resa nell'ordinamento B è riconosciuta nello Stato C prima che sia richiesto il riconoscimento del lodo; e via seguitando²².

Per quel che ora importa va comunque osservato che attiene alle incombenze preliminari di chi si accinge ad analizzare il trattamento dell'arbitrato estero nel nostro ordinamento processuale²³ non solo stabilire quale sia secondo il nostro ordinamento il criterio di distinzione fra arbitrato interno e arbitrato estero, ma anche stabilire come, dal punto di vista del nostro ordinamento, si individui, quando occorra, l'ordinamento straniero di originaria provenienza dell'arbitrato.

Due risultati che la Convenzione di New York avrebbe, se avesse potuto, raggiunto entrambi, e imposto uniformemente, con un unico *input* normativo; e che dal punto di vista del nostro ordinamento sono raggiungibili con percorsi diversificati e solo parzialmente collegati.

2. La discriminazione fra arbitrato interno ed arbitrato estero secondo l'ordinamento italiano.

La *lex fori* determina dunque la distinzione fra arbitrato di diritto italiano (puramente domestico, o internazionale ai sensi degli artt. 832 ss. c.p.c.) e l'arbitrato estero, e somministra al giudice italiano²⁴ i criteri idonei a qualificare come estero l'arbitrato²⁵, e perciò il lodo che ne scaturisca, ovvero a qualificare l'accordo compromissorio che quell'arbitrato preveda come "accordo compromissorio per arbitrato este-

²¹ Perché appunto il giudice dello Stato C non lo considererebbe annullato nel Paese di provenienza, ai fini della applicazione della ragione ostativa *ex art. V, c. 1° lett. e della Convenzione.*

²² Situazioni conflittuali, appunto, che il sistema delle convenzioni internazionali in materia di arbitrato estero non risolve, e la cui soluzione va ricercata dal punto di vista degli ordinamenti interni, sia pure ponendo mente ad esigenze di effettività ed allo spirito complessivo di quel sistema.

²³ E a entrambi tali incombenze preliminari, saranno dedicati in sequenza i paragrafi successivi.

²⁴ Sui criteri qualificatori adoperabili dagli arbitri v. oltre, § 5.

²⁵ V. in proposito già Cass. 27 febbraio 1979, n. 1273 in *Giust. civ.*, 1979; I, 967, nonché di recente PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, II, Padova, 2000, 283.